

PROSPETTO SEMPLIFICATO
Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento
Consob n. 11971/99

Publicato in data 02/01/2018
(da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)



Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Società Cooperativa.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti.
Albo Banca d'Italia n. 4703.50 - ABI n. 08731
R.E.A. CCIAA di Pesaro n. 49624
Ufficio del Registro Imprese di Pesaro e Urbino - C. Fiscale e P.Iva n. 00141120410
Sede Legale e Direzione Generale Viale Martiri della Libertà 46/b – 61045 - Pergola (PU)
Tel. 0721/73981 - Telefax 0721/734945 – www.pergola.bcc.it – e-mail: banca@pergola.bcc.it
Posta elettronica certificata (PEC): bcc.pergola@legalmail.it

Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni

**“Bcc di Pergola e Corinaldo – Tasso Fisso 0,70%
08.01.2018 – 08.01.2021”**

ISIN IT0005318859

fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro 13.000.000

La Bcc di Pergola e Corinaldo, nella persona del suo legale rappresentante, svolge il ruolo di emittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta.

Il presente prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento i destinatari dell'Offerta sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto nel suo complesso e negli specifici fattori di rischio. In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

- L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga sottoposta a misure di risoluzione, tra cui il cosiddetto "Bail-in", ai fini della gestione della crisi della Banca (cfr. sezione "Fattori di Rischio", "Rischio di Bail-in").
- La Banca soddisfa i requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (c.d. SREP) del 21/12/2016. In tale ambito (cfr. sezione "Dati finanziari selezionati") è destinataria di ulteriori richieste di capitale, che a conclusione del procedimento sono state formalizzate dalla Banca d'Italia con comunicazione del 21/03/2017, a fronte della rischiosità complessiva della Bcc di Pergola e Corinaldo (capitale interno stimato nell'esercizio dell'ICAAP) nella misura di capitale vincolante pari al Total capital ratio del 8,75% per cento (di cui 8 per cento per effetto dei requisiti minimi obbligatori e 0,75% per cento a motivo dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP). La Banca d'Italia ha inoltre individuato richieste aggiuntive a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizione di stress (c.d. *capital guidance*).
- Nel corso del 2016 la gestione del comparto degli impieghi a clientela ha evidenziato un miglioramento per quanto riguarda la qualità del credito rispetto all'anno precedente. Si è registrato un calo del deteriorato sia lordo che netto, rispettivamente del 18,44% e del 16,20%, grazie anche all'operazione di cessione di crediti deteriorati avvenuta a fine 2016. Si evidenzia inoltre che il rapporto dei crediti deteriorati e delle sofferenze sugli impieghi della Banca negli anni di riferimento è superiore rispetto al dato di sistema, tale profilo gestionale è adeguatamente fronteggiato da alti livelli di patrimonializzazione detenuti dalla Banca con componente esclusiva di qualità primaria (cfr. sezione "Dati finanziari selezionati").
- L'Emittente esercita l'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo pertanto è tenuto all'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo. La solidità finanziaria del gruppo è assicurata da accordi con cui le banche del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca aderente. L'obbligazione di ciascuna banca aderente è commisurata alle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale (c.d. free capital). Pertanto, l'investimento in obbligazioni della Banca potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). In particolare, sulla base dei dati al 30/06/2017 il free capital dell'emittente è pari ad euro 26.479.724,00 (cfr. sezione "Fattori di Rischio", "Rischio connesso alla riforma BCC").
- I prestiti potranno essere assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo. La Banca comunicherà l'eventuale mancata concessione della garanzia mediante apposito avviso sul proprio sito internet (cfr. sezione "Garanzie").
- Il prestito obbligazionario non è quotato sui mercati regolamentati ovvero su di un sistema multilaterale di negoziazione (cfr. sezione "Fattori di Rischio").

- E' in corso di realizzazione la fusione (per incorporazione) con la Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo che diventerà giuridicamente effettiva a partire dal 02/01/2018. Il Piano Industriale pianificato fra le due banche di Credito Cooperativo, pur presentando riflessi positivi sulla situazione economico-patrimoniale del nuovo soggetto che ne discende, non potrà escludere, a priori, scenari avversi tali da incidere negativamente sul nuovo soggetto bancario (cfr. sezione "Fattori di rischio", "Rischio connesso all'operazione di fusione"). In ordine alla Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo, le consistenze dei Fondi propri al 30.06.2017 ammontano ad 19.061.638 euro, il Common Equity Tier ratio e il Tier 1 ratio si attestano rispettivamente a 12,42% e 12,42%, il Total Capital ratio a 12,42%.

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	La denominazione legale dell'emittente è Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Soc. Coop., mentre la denominazione commerciale è Bcc di Pergola e Corinaldo, di seguito "Banca". La Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo è una società cooperativa a mutualità prevalente. L'emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	La Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo ha sede legale e amministrativa in Pergola, viale Martiri della Libertà n. 46/b, tel. 0721/73981.
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	La Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo non appartiene a nessun gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93. La Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo è iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 4703.50; Codice ABI 08731.

DATI FINANZIARI SELEZIONATI ¹

Fondi propri e coefficienti patrimoniali
(dati in migliaia di euro e valori in percentuale)

	31/12/15	31/12/16	30/06/17	Requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito SREP 2016	Requisiti minimi regolamentari inclusivi del CCB 2016
Totale Fondi Propri	45.110	47.123	48.695	-	-
CET 1 Capital Ratio	18,95%	20,15%	19,63%	4,90%	6,15%
Tier 1 Capital Ratio	18,95%	20,15%	19,63%	6,55%	7,80%
Total Capital Ratio	18,95%	20,15%	19,63%	8,75%	10,00%

¹ Inseriti i dati finanziari riferiti agli ultimi due bilanci ed all'ultima semestrale.

In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE “CRD IV”, Regolamento UE “CRR” e relativa disciplina attuativa), la Banca d'Italia, a esito del “processo di revisione e valutazione prudenziale” (c.d. SREP), ha imposto all’Emittente, con provvedimento nr. 0374144/17 del 21/03/2017, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del c.d. Capital Conservation Buffer(CCB), da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri così come verrà indicato da Banca di Italia a conclusione dell’iter di approvazione nelle misure di seguito indicate:

- CET 1 ratio pari a 6,15%, vincolante nella misura del 4,90% (4,5% ex art. 92 CRR + 0,40% a esito dello SREP);
- Tier 1 ratio pari a 7,80%, vincolante nella misura del 6,55% (6% ex art. 92 CRR + 0,55% a esito dello SREP);
- Total Capital ratio pari al 10,00%, vincolante nella misura del 8,75% (8% ex art. 92 CRR + 0,75% a esito dello SREP).

Il CCB rappresenta un cuscinetto aggiuntivo introdotto dalla normativa citata al fine di patrimonializzare ulteriormente le banche e consentire loro di far fronte a eventuali disfunzioni o rallentamenti nel processo di erogazione del credito dovuti a tensioni di mercato. Fino al 31 dicembre 2016 il CCB è pari al 2,5%. A partire dal 1° gennaio 2017 tale buffer è pari all’1,25%, dal 1° gennaio 2018 all’1,875% e dal 1° gennaio 2019 al 2,5%.

Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario, la Banca d’Italia ha inoltre individuato i seguenti livelli di capitale, che l’Autorità di Vigilanza si aspetta che la Banca mantenga nel continuo:

- CET 1 ratio pari al 6,80% di cui richieste aggiuntive di capitale (c.d. capital guidance), a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari al 0,65%;
- Tier 1 ratio pari al 8,65%, di cui richieste aggiuntive di capitale (c.d. capital guidance), a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari al 0,85%;
- Total Capital ratio pari al 11,10%, di cui richieste aggiuntive di capitale (c.d. capital guidance), a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari al 1,10%.

Principali indicatori di rischiosità creditizia
(valori in percentuale)

	BCC di Pergola e Corinaldo			Sistema Banche meno significative ²		
	31/12/15	31/12/16	30/06/17	31/12/15	31/12/16	30/06/17
Sofferenze lorde/impieghi lordi	18,49%	15,08%	15,43%	10,50%	11,54%	11,82%
Sofferenze nette/impieghi netti	10,25%	8,59%	8,57%	5,42%	5,30%	5,00%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	24,01%	20,73%	21,21%	18,70%	19,55%	19,49%

A seguito dei buoni livelli di copertura il rapporto Crediti deteriorati netti/impieghi netti risulta essere al 31/12/2015 14,24%, al 31/12/2016 12,55% e al 30/06/2017 12,59%.

² Dati desunti dai Rapporti sulla stabilità finanziaria di Banca d’Italia; per il 31/12/2015 i dati sono riferiti a "Banche minori".

Principali dati di conto economico (importi in migliaia di euro)			
	31/12/15	31/12/16	30/06/17 (dato semestrale)
Margine d'interesse	9.902	10.486	4.715
Margine di intermediazione	17.186	12.267	6.843
Risultato netto di gestione finanziaria	10.101	9.826	5.567
Oneri operativi	7.295	7.255	3.637
Risultato lordo dell'operatività corrente	2.806	2.575	1.946
Risultato netto d'esercizio	2.345	2.173	1.622

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Il prezzo di offerta del presente prestito è pari al 100% del valore nominale, corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione di Euro 1.000 ed eventuali multipli di Euro 1.000, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori. Il valore nominale unitario è di Euro 1.000.
PREZZO E MODALITA' DI RIMBORSO	<p>Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del "bail-in" (cfr. sezione Fattori di Rischio).</p> <p>Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.</p> <p>In caso di riacquisto delle obbligazioni prima delle scadenze, queste potranno successivamente essere conservate, rivendute o annullate da parte dell'Emittente, nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia sulla durata media (almeno 24 mesi) dei prestiti obbligazionari.</p> <p>Le obbligazioni annullate non potranno più essere rimesse o rivendute e l'importo annullato decurerà l'ammontare collocato per il Prestito.</p>
DATA DI EMISSIONE	La data di emissione del prestito obbligazionario è il 08/01/2018. La data di godimento del prestito obbligazionario è il 08/01/2018.
DATA DI SCADENZA	Il prestito obbligazionario scade in data 08/01/2021 e da tale data cesserà di produrre interessi.
CEDOLE LORDE	<p>Il prestito obbligazionario prevede la corresponsione di interessi a tasso fisso e costante fino a scadenza.</p> <p>Il tasso fisso lordo è pari al 0,70% su base annua.</p> <p>Il tasso fisso lordo di ogni cedola è pari al 0,35%, in quanto calcolato su base semestrale.</p> <p>La Periodicità delle cedole è semestrale.</p> <p>La Convenzione di calcolo delle cedole è ACT/ACT.</p> <p>Le cedole saranno pagate in via posticipata alle seguenti date: 08/07/2018 – 08/01/2019 – 08/07/2019 – 08/01/2020 – 08/07/2020 – 08/01/2021.</p>

	Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Responsabile del calcolo delle cedole è la Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Società Cooperativa.															
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO	<p>Il tasso annuo lordo di rendimento effettivo del titolo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, è pari al 0,701% ed il rendimento effettivo netto è pari al 0,519%.</p> <p>Confrontando il rendimento delle obbligazioni oggetto del presente prospetto con quello di un BTP (Buono del Tesoro Poliennale) di similare scadenza, ad esempio il BTP 01/03/2021 - ISIN IT0004634132 con riferimento ai prezzi del 15/12/2016 (Fonte: sistema informatico MF Pro della società Class Editori), i relativi rendimenti a scadenza lordi e netti vengono di seguito rappresentati:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristiche</th> <th>BTP 3,75% 01/09/2010 - 01/03/2021 IT0004634132</th> <th>Bcc di Pergola e Corinaldo Tasso Fisso 0,70% 08/01/2018 – 08/01/2021 IT0005318859</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scadenza</td> <td>01/03/2021</td> <td>08/01/2021</td> </tr> <tr> <td>Prezzo di acquisto</td> <td>111,82</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Rendimento effettivo annuo lordo</td> <td>0,005 %</td> <td>0,701%</td> </tr> <tr> <td>Rendimento effettivo annuo netto</td> <td>- 0,390%</td> <td>0,519%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fonte: Sistema Informatico MF Pro della società Class Editori del 15/12/2017</p>	Caratteristiche	BTP 3,75% 01/09/2010 - 01/03/2021 IT0004634132	Bcc di Pergola e Corinaldo Tasso Fisso 0,70% 08/01/2018 – 08/01/2021 IT0005318859	Scadenza	01/03/2021	08/01/2021	Prezzo di acquisto	111,82	100	Rendimento effettivo annuo lordo	0,005 %	0,701%	Rendimento effettivo annuo netto	- 0,390%	0,519%
Caratteristiche	BTP 3,75% 01/09/2010 - 01/03/2021 IT0004634132	Bcc di Pergola e Corinaldo Tasso Fisso 0,70% 08/01/2018 – 08/01/2021 IT0005318859														
Scadenza	01/03/2021	08/01/2021														
Prezzo di acquisto	111,82	100														
Rendimento effettivo annuo lordo	0,005 %	0,701%														
Rendimento effettivo annuo netto	- 0,390%	0,519%														
GARANZIE	<p>Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per il prestito obbligazionario è stata richiesta la garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. I sottoscrittori ed i portatori delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'emittente, hanno diritto di cedere al fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.</p> <p>Per esercitare il diritto di cui al paragrafo precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l'evento di default dell'emittente. In nessun caso il pagamento da parte del fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38, indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite.</p> <p>In particolare, il Fondo interviene, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto dello stesso, anche in caso di applicazione di una delle seguenti fattispecie introdotte dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. "sezione Fattori di Rischio"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione o azzeramento del valore nominale dei titoli emessi 															

	<p>dalla Banca sottoposta a risoluzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - annullamento dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione; - conversione dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione in azioni o in altre partecipazioni della stessa Banca o di una società che la controlla o di un ente-ponte; - modifica della scadenza dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione o dell'importo degli interessi maturati in relazione agli stessi o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. <p>Sono esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate o da altri soggetti obbligati, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione delle Banche consorziate o di altri soggetti obbligati.</p> <p>L'intervento del fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta da parte del portatore del titolo ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. Si invita comunque l'investitore a visitare il sito internet www.fgo.bcc.it. La Banca comunicherà l'eventuale mancata concessione della garanzia mediante apposito avviso sul proprio sito internet.</p>
CONDIZIONI DI LIQUIDITA' E LIQUIDABILITA'	<p>La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcaasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009.</p> <p>Con riferimento alle metodologie di pricing applicati dall'Emittente si rinvia al documento "Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari emessi e sintesi delle regole interne di negoziazione", disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.pergola.bcc.it.</p> <p>La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.</p>
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	<p>Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condizioni economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investimento.</p>
REGIME FISCALE	<p>Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.</p> <p>Ricorrendone i presupposti (esercizio di apposita opzione per il regime amministrato), si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed</p>

	<p>integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, sulle plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.</p>
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	<p>I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.</p>
LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE	<p>Il prospetto del presente prestito obbligazionario è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Pesaro. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.</p>

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

DESTINATARI DELL'OFFERTA	<p>Le obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia (previa apertura di un deposito a custodia ed amministrazione presso l'Emittente).</p>
PERIODO DI OFFERTA	<p>Le obbligazioni saranno offerte dal 02/01/2018 al 31/12/2018, salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il prospetto sarà reso disponibile anche attraverso il sito internet www.pergola.bcc.it. L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità massima dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento dell'Ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.pergola.bcc.it.</p>
AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI E TAGLIO MINIMO	<p>L'ammontare totale del prestito obbligazionario è di nominali Euro 13.000.000 e viene emesso al prezzo di 100. La banca ha facoltà durante il periodo di offerta di aumentare l'ammontare totale delle obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della banca e tutte le filiali, nonché sul sito internet www.pergola.bcc.it. Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massimo di 13.000 titoli al portatore aventi taglio minimo ciascuno pari ad euro 1.000, con eventuali multipli di euro 1.000. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili. L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione.</p>

<p>DATA DI REGOLAMENTO</p>	<p>Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore sarà effettuato il 08/01/2018 o in data successiva se sottoscritto dopo la data di godimento mediante addebito del conto corrente collegato al dossier titoli amministrato. Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. – Milano, in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni.</p> <p>I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa.</p>
<p>FATTORI DI RISCHIO</p>	<p>La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione del presente prospetto, al fine di comprendere i fattori di rischio connessi alla sottoscrizione della obbligazione. Per ulteriori approfondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documento “Pillar 3 – Informativa al pubblico” dell'anno 2016 disponibile sul sito www.pergola.bcc.it e alla “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della “Nota Integrativa” al bilancio 2016.</p> <p><u>RISCHIO DI CREDITO</u></p> <p>L'investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di “<i>rating</i>”. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di <i>rating</i> non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse.</p> <p><u>RISCHIO DI LIQUIDITÀ</u></p> <p>È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.</p> <p>La Banca tuttavia adotta regole interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari oggetto del presente prospetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009.</p> <p>Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto riportato nella precedente sezione “Condizioni di liquidità e liquidabilità”.</p>

RISCHIO DI MERCATO

Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe diminuire durante la vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

In generale, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso.

Per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta delle medesime.

Il rimborso integrale del capitale a scadenza, permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

RISCHIO DI BAIL-IN

La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "bail-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcuni esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015. Lo strumento del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e

rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. Resta fermo quanto già evidenziato in merito alle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (cfr. sezione "Garanzie").

RISCHIO CONNESSO ALLA RIFORMA BCC

La Banca d'Italia il 03/11/2016, mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", ha provveduto ad emanare le norme di attuazione della legge di riforma del Credito Cooperativo (Legge 49/2016), che disciplinano – tra l'altro - il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia.

Da tale data (03/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi. Sussiste il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione – obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo – della Banca ad un gruppo bancario cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e in caso di situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell'emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo per la Banca di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- per rispondere di obbligazioni verso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- per fornire sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo.

Pertanto, se da un lato la Banca potrà beneficiare del meccanismo di garanzia derivante dall'appartenenza a un gruppo bancario cooperativo, dall'altro si evidenzia che l'investimento in obbligazioni della Banca, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, c.d. free capital).

Sulla base dei dati al 30/06/2017 il free capital dell'emittente è pari a € 26.479.724,00.

RISCHIO CONNESSO ALL'OPERAZIONE DI FUSIONE

E' in corso di realizzazione la fusione (per incorporazione) con la Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo che diventerà giuridicamente effettiva a partire dal 02/01/2018. Il Piano Industriale pianificato fra le due banche di Credito Cooperativo, pur presentando riflessi positivi sulla situazione economico-patrimoniale del nuovo soggetto che ne discende, non potrà escludere, a priori, scenari avversi tali da incidere negativamente sul nuovo soggetto.

In ordine alla Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo, le consistenze dei Fondi propri al 30.06.2017 ammontano ad 19.061.638 euro, il Common Equity Tier ratio e il Tier 1 ratio si attestano rispettivamente a 12,42% e 12,42%, il Total Capital ratio a 12,42%.


DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La Banca mette a disposizione del pubblico il presente Prospetto ed il relativo Regolamento consegnandolo al sottoscrittore che ne faccia richiesta ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.pergola.bcc.it, dove sono disponibili e consultabili anche i seguenti documenti:

- Statuto vigente;
- Bilancio esercizio 2016 contenente la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 codice civile;
- Bilancio esercizio 2015 contenente la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 codice civile;
- Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini;
- Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari emessi e sintesi delle regole interne di negoziazione.

La Banca provvederà, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob n. 11971/99, a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

PERSONE RESPONSABILI	<p>La Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo, Società Cooperativa, con sede legale in viale Martiri della Libertà, 46/b, 61045 Pergola (PU), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 40 dello Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Claudio Rovelli, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente prospetto.</p> <p>La Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo, Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Claudio Rovelli, dichiara di aver adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente prospetto e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.</p> <p>Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Soc. Coop.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Dott. Claudio Rovelli)</p> 
---------------------------------	---

Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Soc. Cooperativa

in qualità di Emittente



“Bcc di Pergola e Corinaldo - Tasso Fisso 0,70%

08/01/2018 - 08/01/2021”

ISIN IT0005318859

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Il presente **Prestito Obbligazionario** è assoggettato al **Prospetto Semplificato**, redatto ai sensi della disciplina in materia di **Offerta al Pubblico per le Emissioni di Obbligazioni Bancarie** previste dall'art. 34-ter, comma 4 del **Regolamento Consob n. 11971/99 e succ. mod.-Regolamento degli Emittenti**.

Art. 1 – IMPORTO E TAGLIO DEI TITOLI

Il prestito obbligazionario “Bcc di Pergola e Corinaldo - Tasso Fisso 0,70% 08/01/2018 – 08/01/2021”, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo nominale massimo di euro 13.000.000,00 (sei milioni), è costituito da massimo n. 13.000 obbligazioni al portatore del taglio minimo di euro 1.000,00 (euro mille/00) ed eventuali multipli di euro 1.000,00 (euro mille/00).

Il taglio minimo di emissione non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione, né in ipotesi di successiva negoziazione.

Non è prevista la consegna materiale del titolo al sottoscrittore, che pertanto aprirà un deposito a custodia ed amministrazione presso l'Emittente e riceverà una ricevuta non cedibile a terzi. I titoli saranno dematerializzati ed accentrati a Monte Titoli Spa (Via Mantegna. n.6 - 20154-Milano), non è prevista la possibilità di richiedere il rilascio del titolo in originale.

Art. 2 – PREZZO DI EMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di euro 1.000 per ogni 1.000 Euro di valore nominale sottoscritto, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

La sottoscrizione parziale del prestito è vincolante per la Banca e per il sottoscrittore.

Il collocamento si apre il giorno 02/01/2018 e si chiude il giorno 31/12/2018.

L'Emittente si riserva la facoltà di:

- estendere la durata del Periodo di Offerta;
- procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento dell'Ammontare Totale Offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato;
- aumentare l'Ammontare Totale del singolo Prestito Obbligazionario.

L'Emittente, in tutti i casi sopra riportati, darà comunicazione mediante apposito avviso reso disponibile presso la Sede e tutte le Filiali della Banca, nonché sul proprio sito internet www.pergola.bcc.it.

Art. 3 – DESTINATARI DELL’OFFERTA

Le obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia (previa apertura di un deposito a custodia ed amministrazione presso l’Emittente).

Art. 4 – DURATA E RIMBORSO

La durata del prestito è di 36 mesi che decorrono dal 08/01/2018.

Il rimborso avverrà alla pari, cioè al 100% del valore nominale, in un’unica soluzione alla scadenza finale del prestito il 08/01/2021, senza alcuna deduzione per spese. Qualora la data di scadenza cadesse in giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non sono previste clausole di rimborso anticipato.

In caso di riacquisto delle obbligazioni prima delle scadenze, queste potranno successivamente essere conservate, rivendute o annullate da parte dell’Emittente, nel rispetto delle disposizioni della Banca d’Italia sulla durata media (almeno 24 mesi) dei prestiti obbligazionari.

Le obbligazioni annullate non potranno più essere rimesse o rivendute e l’importo annullato decurterà l’ammontare collocato per il Prestito.

Art. 5 – GODIMENTO

Il Prestito ha decorrenza godimento dal 08/01/2018 compreso.

Art. 6 – INTERESSI

Gli interessi, calcolati in base alla convenzione ACT/ACT, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 08/07/2018 – 08/01/2019 – 08/07/2019 – 08/01/2020 – 08/07/2020 – 08/01/2021.

Il tasso di interesse delle cedole è fissato nella misura del 0,70% lordo su base annua.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Art. 7 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo.

Art. 8 – TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 9 – REGIME FISCALE

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.

Ricorrendone i presupposti (esercizio di apposita opzione per il regime amministrato), si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di tale disciplina, sulle plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un’imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.

Art. 10 – GARANZIE

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38, indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite.

In particolare, il Fondo interviene, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto dello stesso, anche in caso di applicazione di una delle seguenti fattispecie introdotte dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. "sezione Fattori di Rischio"):

- riduzione o azzeramento del valore nominale dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione;
- annullamento dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione;
- conversione dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione in azioni o in altre partecipazioni della stessa Banca o di una società che la controlla o di un ente-ponte;
- modifica della scadenza dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione o dell'importo degli interessi maturati in relazione agli stessi o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Sono esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate o da altri soggetti obbligati, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione delle Banche consorziate o di altri soggetti obbligati.

L'intervento del fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta da parte del portatore del titolo ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. Si invita comunque l'investitore a visitare il sito internet www.fgo.bcc.it.

La Banca comunicherà l'eventuale mancata concessione della garanzia mediante apposito avviso sul proprio sito internet.

Art. 11 – CONFLITTO DI INTERESSI

La sottoscrizione e la negoziazione dell'Obbligazione successiva al periodo di sottoscrizione configurano un conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 23 e seguenti del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29.10.2007, poiché lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da un'obbligazione emessa dalla Banca stessa nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Art. 12 – IMPEGNI DELL'EMITTENTE A FORNIRE, SU BASE CONTINUATIVA, PREZZI DI ACQUISTO E DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, né la negoziazione presso alcun MTF, né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni.

L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore, tuttavia adotta regole interne per la negoziazione del prestito obbligazionario oggetto del presente prospetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcaisse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009.

Con riferimento alle metodologie di pricing applicati dall'Emittente si rinvia al documento "Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari emessi e sintesi delle regole interne di negoziazione" disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali dell'Emittente nonché sul sito internet www.pergola.bcc.it.

Art. 13 – RISCHI (PER ULTERIORI, PIÙ DETTAGLIATI RISCHI SI RINVIA AL PROSPETTO SEMPLIFICATO)

Il prezzo dell'obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto/sottoscrizione.

Art. 14 – AGENTE PER IL CALCOLO

L'Agente per il calcolo è la Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo.

Art. 15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le Obbligazioni sono regolate dalla Legge Italiana . Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pesaro. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis del Codice Civile, il Foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art. 16 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento e nel Prospetto Semplificato.

Pergola, 18/12/2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Claudio Rovelli)



Per presa visione e ricevuta del Prospetto Semplificato e del Regolamento del Prestito Obbligazionario ISIN IT0005318859 - " Bcc di Pergola e Corinaldo – Tasso Fisso 0,70% 08/01/2018 – 08/01/2021".

(firma)